



COMUNE DI LECCE NEI MARSI (PROV. L'AQUILA)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 del Reg. Data 30-07-15

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU PER L'ANNO 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di luglio alle ore 18:20, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

DE ANGELIS GIANLUCA	P	FAVORITI ANDREA	P
BARILE AUGUSTO	P	MACERA MICHELINA	P
DI NICOLA MILENA	P	PARANINFI BIAGIO	A
DI VITTORIO FRANCO	P		

Assegnati n. 7	In carica n. 7	Presenti n. 6	Assenti n. 1
----------------	----------------	---------------	--------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor DE ANGELIS GIANLUCA in qualità di SINDACO
- Partecipa il Segretario comunale dott. DEL FIACCO GIANNA.
- La seduta é Pubblica

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, relazionando sullo stesso:

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. 18/8/2000, N.267:

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere: Favorevole

Data 23-07-2015

Il Responsabile
F.toTerra Felice

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra la proposta il Sindaco.

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29/01/2014 n. 5;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n 17 del 28/07/2014 , in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti ;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale, per l'IMU al 31 dicembre del 2013 fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

-disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati

successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

VISTI i Decreti del Ministero dell'interno in data 24/12/2014 ed in data 16 marzo 2015 con i quali il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015, è stato dapprima differito al 31 marzo e successivamente al 31 maggio 2015; Visto l'art. unico del decreto del Ministero dell'Interno in data 13/05/2015 che differisce ulteriormente dal 31 maggio 2015 al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 201/2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2014, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2015, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, **determinare, per l'anno 2015, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" come di seguito riportato:**

-ALIQUOTA 4,00 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)

-ALIQUOTA 8,60 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014)

-ALIQUOTA 8,60 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

Con voti favorevoli n. 4, contrari n./, astenuti n. 2 (Favoriti Andrea, Michelina Macera).

DELIBERA

1) che l'imposta municipale propria non si applica:

- a) **all'unità immobiliare adibita ad** abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- b) **all'unità immobiliare** posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata;
- c) **all'unità immobiliare** posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e/o comunque occupata;

2) di Determinare le seguenti Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2015 :

-ALIQUOTA 4,00 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)

-ALIQUOTA 8,60 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014)

-ALIQUOTA 8,60 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)

3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile ;

4) di **Determinare le seguenti Detrazioni** per l'applicazione **dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2015:**

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) per agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

5) di dare atto che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune e allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre;

6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015 ;

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al **Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28/07/2014 ;**

8) di inviare telematicamente la presente deliberazione regolamentare, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

9) di incaricare il Responsabile del tributo all'assolvimento di tutti gli adempimenti di competenza;

Stante l'urgenza, per distinta votazione, con votazione che ha dato le stesse risultanze di cui sopra, resa nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti

DICHIARA

Immediatamente eseguibile la presente deliberazione

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DEL FIACCO GIANNA

IL PRESIDENTE
F.to DE ANGELIS GIANLUCA

Prot. N.

Li, 03-08-2015

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, li 03-08-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DEL FIACCO GIANNA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 13-08-2015;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza comunale, li 03-08-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DEL FIACCO GIANNA

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li 03-08-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DEL FIACCO GIANNA